SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANQUE NATIONALE SUISSE
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
BANCA NAZIUNALA SVIZRA
SWISS NATIONAL BANK

Ai partecipanti alla piattaforma di negoziazione elettronica di SIX Repo SA e a tutte le banche residenti

3º dipartimento

Börsenstrasse 15
Casella postale, 8022 Zurigo
Telefono +41 44 631 87 00
Fax +41 44 631 81 38
www.snb.ch

Zurigo, 1º settembre 2014

Mercato monetario

Trattamento fiscale degli SNB Bills in materia di imposta preventiva

(La presente è una traduzione del testo originale tedesco. Fa fede ed è vincolante soltanto la versione originale tedesca.)

Gentili signore e signori,

la Banca nazionale svizzera (BNS) emette su base regolare crediti contabili a breve termine negoziabili (di seguito SNB Bills). Per motivi di politica monetaria, attualmente gli SNB Bills sono collocati mediante asta a tasso variabile con metodo di aggiudicazione «americano» (cfr. www.snb.ch, Mercati finanziari, Operazioni di politica monetaria, SNB Bills, Condizioni di emissione).

L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha da un lato specificato le prescrizioni concernenti l'assoggettamento all'imposta preventiva nonché l'obbligo fiscale, e stabilito dall'altro la base di calcolo dell'imposta preventiva (IP) per gli SNB Bills emessi con metodo di aggiudicazione «americano». D'intesa con l'AFC vi informiamo di seguito sulle disposizioni emanate.

I proventi degli SNB Bills (la differenza tra il prezzo di rimborso e il prezzo di emissione) sono di principio soggetti all'imposta preventiva alla scadenza. In conformità con il promemoria sui titoli del mercato monetario e sui crediti contabili di debitori svizzeri (S - 2.130.1, disponibile in francese), pubblicato dall'AFC nell'aprile 1999, la BNS può effettuare il rimborso al lordo dell'imposta preventiva alle banche residenti nonché alle banche estere[1] munite di conferma di detenzione per conto proprio. Inoltre, la BNS non è tenuta a dedurre l'imposta preventiva dai proventi degli SNB Bills se la sua controparte è un servizio di clearing che detiene detti titoli per conto proprio o per conto di banche residenti o di banche estere che hanno fornito la summenzionata conferma. Le banche residenti che

[1] Per la definizione del concetto «banche estere» si rimanda al promemoria dell'AFC del 22 settembre 1986 (S-02.123) concernente l'imposta preventiva sugli interessi di depositi bancari i cui creditori sono banche (depositi interbancari), disponibile in francese.

detengono SNB Bills per conto di clienti o di banche estere che non hanno rilasciato la conferma di detenzione per conto proprio, devono prelevare l'imposta preventiva e versarla all'AFC. Viene dunque rimborsato soltanto l'importo al netto dell'imposta preventiva. L'obbligo fiscale è pertanto trasferito dall'emittente a una banca residente. Ai fini fiscali il Principato del Liechtenstein è considerato territorio estero. In allegato inviamo una rappresentazione schematica a titolo di chiarimento.

Per quanto riguarda gli SNB Bills, è da considerarsi provento soggetto all'imposta preventiva la differenza tra l'importo del rimborso (di regola il valore nominale) e il prezzo di emissione effettivo. A causa dell'elevato numero di prezzi di emissione con il metodo di aggiudicazione «americano», è difficile o impossibile attestare i proventi effettivi soggetti all'imposta preventiva al momento del rimborso, in particolare nel caso di trasferimenti di proprietà.

Per questo motivo, per il calcolo dei proventi soggetti all'imposta preventiva l'AFC ha deciso di basarsi sempre sul prezzo minimo accettato dall'emittente (prezzo marginale). La BNS pubblica regolarmente il prezzo marginale sul proprio sito web (cfr. www.snb.ch, Mercati finanziari, Operazioni di politica monetaria, SNB Bills, Risultati delle emissioni).

Questa base di calcolo dell'imposta preventiva vale per tutti gli SNB Bills in scadenza dopo il 20 ottobre 2010. Di regola, gli investitori residenti possono chiedere la restituzione dell'importo effettivamente prelevato a titolo di imposta preventiva fornendo l'apposita documentazione nell'ambito della procedura di tassazione. Per gli investitori esteri la possibilità di richiedere il rimborso dell'imposta preventiva dipende dalla convenzione di doppia imposizione applicabile nel caso specifico.

Per eventuali domande potete rivolgervi a noi o all'AFC, Divisione principale imposta preventiva.

Cordiali saluti
Banca nazionale svizzera

Sébastien Kraenzlin
Responsabile
Mercato monetario

Martin Plenio
Responsabile
Questioni giuridiche

Allegati: Rappresentazione schematica

Allegato alla circolare BNS del 1º settembre 2014:

Imposta preventiva sugli SNB Bills

Rappresentazione schematica

Al lordo dell'imposta preventiva

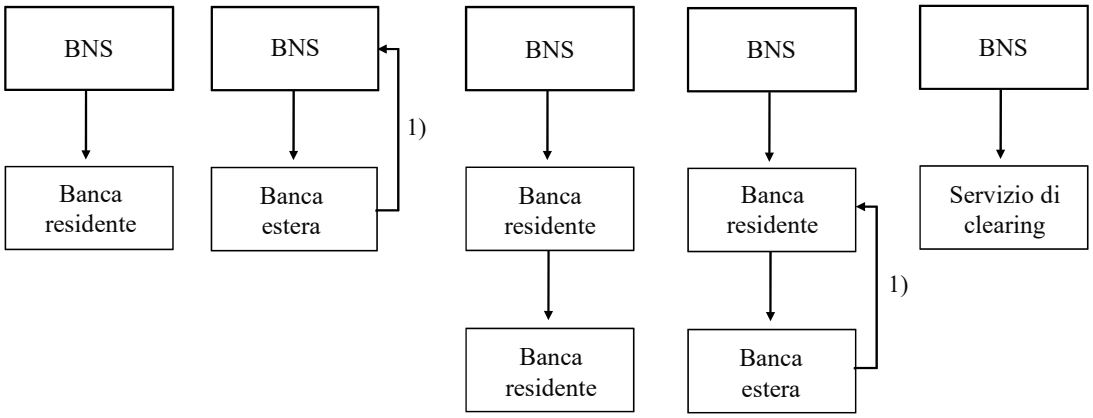

1) Esenzione dall'obbligo fiscale di versamento dell'imposta preventiva solo con conferma di detenzione per conto proprio presentata dalla banca estera

Al netto dell'imposta preventiva

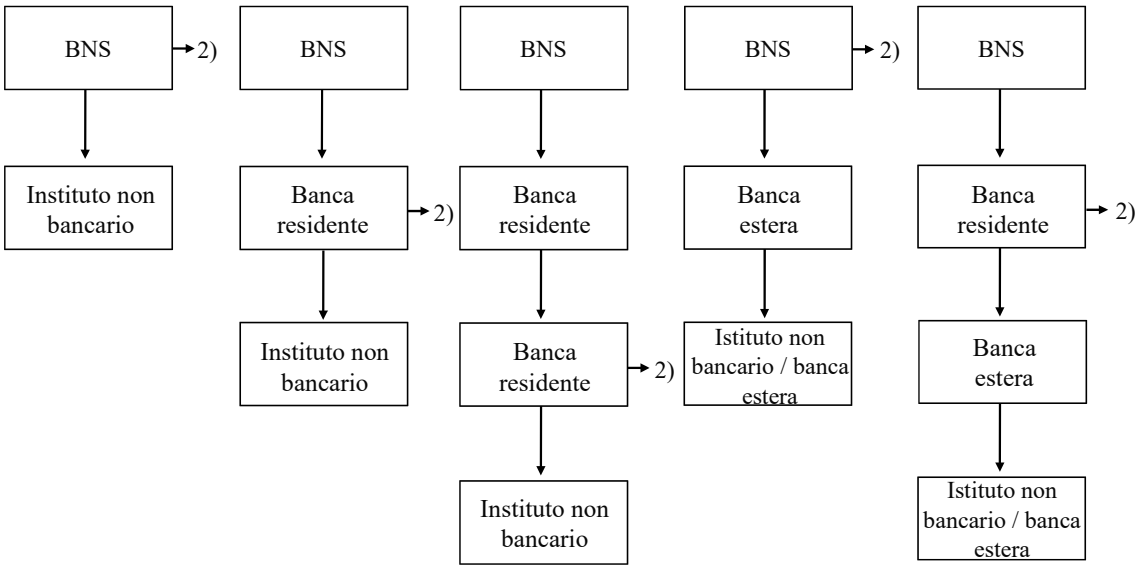

2) Obbligo fiscale di versamento dell'imposta preventiva all'AFC.